

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 135/22/2011

Svolgimento del processo

Con la cartella di pagamento n. 068 2008 03272698, l'Ufficio procedeva al controllo formale della dichiarazione Mod. Unico della contribuente Co. Ma. in relazione all'anno d'imposta 2005 ai sensi dell'art. 36 bis del DPR n. 600/73. Tale cartella riportava l'iscrizione a ruolo di complessivi euro 2.660,54 dovuti al fatto che la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta precedente a quello di cui alla cartella risultava non liquidabile dall'Ufficio, in quanto inviata telematicamente solo nel frontespizio e senza i relativi quadri. Tale omissione determinava l'emissione della cartella di pagamento di cui sopra dal momento che l'Ufficio asseriva di essere stato nell'impossibilità di verificare la spettanza o meno del credito teoricamente sussistente in relazione all'anno d'imposta 2004.

Co. Ma. impugnava la cartella, eccependo, da una parte, la presunta carenza di motivazione dell'atto; dall'altra, il fatto che la "svista" costituita dalla presentazione di una dichiarazione formata dal solo frontespizio era da addebitarsi al fatto che il professionista che curava i suoi interessi fiscali, incaricato della trasmissione telematica della dichiarazione, aveva avuto seri problemi di salute.

L'Ufficio si costituiva ritualmente in giudizio sostenendo, ovviamente, la perfetta regolarità della cartella, sia sotto il profilo motivazionale che sotto quello della correttezza della ripresa.

La C.T.P. di Milano adita, con sentenza n. 237/35/10, depositata l'8/7/2010. respingeva il ricorso motivando come da provvedimento in atti. Avverso tale pronuncia ha proposto rituale appello la contribuente, eccependo che la dichiarazione relativa al 2004 (formata dal solo frontespizio) sarebbe stata "sanata" da una ulteriore dichiarazione relativa all'anno 2004, presentata il 31/12/2009: il tutto ex art. 2 comma 8° D.P.R. 322/98. Si chiede la riforma dell'impugnata sentenza in accoglimento del proposto gravame.

All'esito dell'odierno giudizio d'appello, nel quale le parti presenti hanno concluso come da verbale, questa C.T.R. ha così deciso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A parere di questa C.T.R. l'appellata sentenza va riformata in accoglimento del gravame proposto dalla contribuente.

I primi giudici, invero, una volta appurato che la contribuente ha presentato una prima dichiarazione 2004 (Unico 2005) in via telematica il 28-10-2005, quindi tempestiva in quanto anteriore al termine di decadenza del 31-10-2005, tramite il consulente intermediario dott. Curreli, non hanno poi preso in considerazione la circostanza che la contribuente ha poi presentato una seconda dichiarazione su supporto cartaceo il 16/18 marzo 2009 all'Agenzia delle Entrate di Milano 5, completa di tutti i quadri e non solo nel frontespizio, come la precedente (v. atti), la quale ha integrato e sostituito l'altra.

Orbene, a mente dell'art. 2, comma 8°, del DPR n. 322/1998, tale seconda dichiarazione integrativa è da considerarsi valida, in quanto presentata "non oltre i termini stabiliti dall'art. 43 D.P.R. n. 600/1973", cioè i termini di accertamento fissati al 31 dicembre del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nel caso in esame, pertanto, la dichiarazione 2004 (Unico 2005) presentata ritualmente nell'ottobre 2005 è stata tempestivamente integrata dalla contribuente con altra successiva dichiarazione, presentata il 16/18 marzo 2009, quindi entro il 31/12/2009.

A parte ogni considerazione sulla circostanza, pur dedotta dalla contribuente, che la dichiarazione era stata in un primo momento presentata incompleta a causa della grave malattia che ha poi condotto al decesso il suddetto commercialista della sig.ra Co., appare evidente come, con la seconda dichiarazione ritualmente presentata, la stessa abbia sanato la prima. Ciò i giudici di primo grado, invero, non hanno compreso, di talché la loro pronuncia va senz'altro riformata.

Le spese possono essere compensate tra le parti.

P. Q. M.

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia-Milano, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'appello della contribuente. Spese compensate.